

Deliberazione n. 90/2022/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Borelli Elisa	referendario
dott.ssa Pais Greco Ilaria	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 29 giugno 2022

Comune di Bologna

Rendiconto 2020 e Preventivo 2021/23

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del T.U.E.L., così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 7/2021/INPR;

CONSIDERATO che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 8713 del 9 settembre 2021;

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le "Linee di indirizzo" cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, non procedendo all'adozione del relativo questionario;

CONSIDERATO che con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6445 del 24 giugno 2021 si è chiesto agli enti locali dell'Emilia-Romagna la trasmissione della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e del relativo parere dell'Organo di revisione;

VISTA la deliberazione n. 11/2022/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2022;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 243/2021/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 e sul bilancio preventivo 2021-23 redatte dall'organo di revisione del Comune di Bologna;

VISTA la nota prot. n. 1631 in data 12 aprile 2022, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire con nota del 9 maggio 2022 a firma del Capo area risorse finanziarie;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 46 del 28 giugno 2022 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 29 giugno 2022;

UDITO il relatore Marco Scognamiglio.

Ritenuto in

FATTO

1. Il Comune di Bologna, nei precedenti cicli di controllo ai sensi dell'art. 1

co. 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato destinatario delle seguenti pronunce da parte di questa Sezione regionale di controllo:

- deliberazione n. 139/2017/PRSE in relazione al rendiconto 2014 e al bilancio di previsione 2015, con cui la Sezione aveva rilevato irregolarità nei rapporti finanziari tra Comune e organismi partecipati, mancata conformazione ai principi contabili per gli accertamenti dei permessi per costruire e risultato economico dell'esercizio, depurato della parte straordinaria, negativo;

- deliberazione n. 52/2018/PRSE in relazione al rendiconto 2015, con cui la Sezione aveva rilevato irregolarità per la mancanza di accantonamento per indennità di fine mandato del sindaco, nei rapporti finanziari tra Comune e organismi partecipati e mancata conformazione ai principi contabili per gli accertamenti dei permessi per costruire;

- deliberazione n. 139/2018/PRSE in relazione al bilancio di previsione e al rendiconto 2016, con cui la Sezione aveva rilevato irregolarità per la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, la mancanza di un programma di valutazione del rischio aziendale nella relazione sul governo societario da parte delle società controllate ed errori nella trasmissione dei dati di rendiconto alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

2. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2022, con deliberazione n. 243/2021/INPR ha definito i criteri di selezione per gli enti da assoggettare a controllo ai sensi dell'art. 1, co. 166, legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Comune di Bologna è stato selezionato in quanto capoluogo di Provincia.

3. La Sezione ha pertanto esaminato la documentazione relativa al rendiconto per l'esercizio 2020 e al bilancio preventivo per il triennio 2021/23 del Comune di Bologna, in particolare:

- la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto per l'esercizio 2020, inviata a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 co. 166, l. 266/2005, redatta in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR, mediante la compilazione del questionario ivi allegato (di seguito: questionario);
- le relazioni dell'organo di revisione, prodotta ai sensi dell'art. 239 del 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito T.U.E.L.) sulla proposta di bilancio di previsione 2021-23 e sulla

proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020;

- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- la ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Bologna.

4. Dall'esame della documentazione emerge, quanto all'esercizio 2020, la situazione contabile e finanziaria compendiata dai seguenti dati:

4.1. Equilibri di bilancio

	Rendiconto 2020
Risultato di competenza di parte corrente	€ 123.138.787,97
Risultato di competenza in conto capitale	€ 15.825.466,32
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Risultato di competenza	€ 138.964.254,29

La costruzione degli equilibri nel 2020 rispetta quanto stabilito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; l'ente ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 819 e 821 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in applicazione di quanto previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 3 del 14 febbraio 2019 e n. 5 del 9 marzo 2020.

4.2. Risultato di amministrazione

	Rendiconto 2020
Fondo cassa	€ 415.668.645,69
Residui attivi	€ 324.442.938,52
Residui passivi	€ 170.449.068,52
FPV	€ 245.086.113,74
Risultato di amministrazione	€ 324.576.401,95
Totale accantonamenti	€ 186.527.798,15
Di cui: fondo crediti di dubbia esigibilità	€ 161.493.891,17

Totale parte vincolata	€ 61.255.442,49
Totale parte destinata agli investimenti	€ 6.552.308,75
Totale parte libera	€ 70.240.852,56

Dall'analisi dei dati contabili e del questionario sul rendiconto 2020, si evince la presenza di elevati residui attivi al 31 dicembre 2020 (€ 324.442.938,52, pari ad € 827,69 pro-capite). Il saldo della gestione residui è negativo per € 19.483.251,54; le operazioni di riaccertamento effettuate dal Comune hanno individuato un complesso di crediti, pari ad € 28.006.010,81, per i quali non sussistono più le ragioni del loro mantenimento nella gestione 2020 e che quindi sono stati eliminati dal bilancio; inoltre, risultano maggiori residui attivi riaccertati per € 3.014.679,49, e minori residui passivi riaccertati per € 5.508.079,78.

Il risultato d'amministrazione 2020 presenta un fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad € 161.493.891,17, dettagliatamente illustrato nella relazione al rendiconto dall'organo di revisione, che provveduto alla verifica della congruità del calcolo, in riferimento sia ai residui attivi formatisi nell'esercizio 2020 sia ai residui attivi formatisi durante gli esercizi precedenti. L'ente ha dichiarato di non essersi avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che consente di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

Con riferimento agli altri fondi posti all'interno della parte accantonata del risultato di amministrazione, si rileva la presenza di accantonamenti per € 22.636.410,09 a fondo rischi e contenzioso, di cui fondo contenzioso per € 11.130.000,00 e fondo passività potenziali per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze per € 11.506.410,09. Inoltre, è presente un fondo rischi per spese legali di € 338.246,89. Nel questionario sui debiti fuori bilancio per l'anno 2020, l'ente ha dichiarato che l'organo di revisione ha attestato la congruità dell'accantonamento e dello stanziamento del fondo rischi da contenzioso.

In merito al fondo perdite società partecipate, si rileva che il Comune non ha accantonato somme, e che l'organo di revisione nella relazione al rendiconto 2020 ha invitato l'ente a monitorare costantemente i bilanci delle società partecipate, al fine di accantonare una somma laddove ne venga ravvisata la necessità in base ai risultati degli stessi. In aggiunta, considerando anche il periodo di emergenza sanitaria, l'organo di revisione ha richiamato l'attenzione dell'ente su un prudente utilizzo dell'avanzo libero, mantenendo quindi un valore dell'avanzo libero

congruo finché non vi siano i risultati dell'esercizio 2020 delle società partecipate al fine di avere contezza delle eventuali perdite.

L'ente ha costituito un fondo per indennità di fine mandato pari a € 43.500,00 e un accantonamento pari a € 2.015.750,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente.

Inoltre, il fondo per il salario accessorio risulta certificato dall'organo di revisione, e l'accordo decentrato integrativo, recante parere positivo dell'organo di revisione, è stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2020.

4.3. Capacità di riscossione

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2020 Accertamenti (a)	Rendiconto 2020 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 92.536.696,52	€ 39.847.219,02	43,06%
Tit.1 competenza	€ 364.200.509,20	€ 318.119.133,26	87,35%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 97.019.929,25	€ 23.548.226,63	24,27%
Tit.3 competenza	€ 126.391.180,99	€ 96.804.109,45	76,59%

Si ravvisa una scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie a residuo.

In merito all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, dal questionario sul rendiconto 2020, risultano accertamenti per recupero evasione IMU/TASI, TARSU/TIA/TARES/TARI, COSAP/TOSAP e altri tributi pari a € 29.945.384,02 e riscossioni per € 17.129.736,65. L'organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2020, ha rilevato che la riscossione risulta pari al 57% circa dell'accertato, e che i dati risultano in peggioramento rispetto al precedente esercizio, e pur tenendo conto dell'emergenza epidemiologica ha invitato l'ente ad assumere i provvedimenti conseguenti per il migliorare la riscossione.

La riscossione dell'IMU a seguito di attività di verifica e controllo, nel periodo

2017-2020, è stata gestita direttamente dall'ente, che dispone di un *software* che consente di determinare il valore di riferimento del gettito potenziale lordo e il correlato valore del mancato gettito. Per l'esercizio 2020, il totale incassato di IMU a seguito di attività di accertamento fiscale risulta pari ad € 3.313.237,23. Dall'analisi del questionario, si rileva che il Comune ha provveduto alla nomina del funzionario responsabile della riscossione ex art. 1, comma 793, legge 27 dicembre 2019, n. 160, ma che il competente ufficio dell'ente non ha disciplinato le modalità di affidamento del carico nelle more del decreto attuativo di cui all'art. 1, co. 792, lett. b).

4.4. Situazione di cassa

	Rendiconto 2020
Fondo cassa finale	€ 415.668.645,69
Anticipazione di tesoreria	--
Cassa vincolata	€ 52.391.000,93
Tempestività dei pagamenti	- 21,31 giorni

L'organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere, e la cassa vincolata risulta correttamente movimentata.

Durante l'esercizio 2020 si rileva il mancato utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, e non risultano problematiche in relazione alla tempestività dei pagamenti.

4.5. Indebitamento

	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020
Debito complessivo a fine anno	€ 75.385.074,98	€ 82.205.131,50
Debito medio per abitante	€ 193,66	€ 209,72

L'indebitamento è in aumento rispetto al 2019, e durante l'esercizio 2020 viene contratto nuovo debito per € 8.870.268,57, corrispondenti a nuovo mutuo contratto con la banca europea per gli investimenti; l'incidenza percentuale degli oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie sul totale dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto 2018 rimane comunque contenuta, attestandosi allo 0,27%.

Nel parere dell'organo di revisione è precisato che la notevole diminuzione

della spesa relativa alle rate ammortamento dell'anno 2020 (€ 2.050.211,87), rispetto agli esercizi precedenti (€ 11.781.315,12 nel 2019 e € 21.608.655,51 nel 2018) è il risultato dell'operazione di sospensione di cui all'art. 113 del decreto-legge del 19 maggio 2020 n. 34, concessa dall'istituto Banca Europea per gli Investimenti, di una parte considerevole delle quote di capitale mutui per gli anni 2020 e 2021, in considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'ente ha dichiarato di non avere in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati, di non aver effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui nell'esercizio considerato, di non avere in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati.

Per quanto riguarda le garanzie fidejussorie prestate a favore di altri soggetti, di cui all'art. 207 del TUEL, relative ad assunzioni di mutui destinati ad investimenti, l'organo di revisione rileva la concessione di una fidejussione a favore dell'Istituto per il Credito Sportivo a garanzia del mutuo di complessivi € 905.660,00 richiesto dalla società So.Ge.Se. (soc. coop. sportiva dilettantistica). Tale garanzia concorre al limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL, ma l'ente non ha costituito alcun accantonamento sull'esercizio 2020. La suddetta garanzia fidejussoria doveva concludersi in data 31 dicembre 2020, ma in virtù della sospensione delle rate dei mutui consentita dall'art. 65 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato dilazionato il piano di rimborso delle rate con uno slittamento al 31 dicembre 2022.

4.6. Conto economico e stato patrimoniale

Le risultanze dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 e le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	2019	2020
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZ. AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	€ 2.382.917.530,28	€ 2.421.309.542,03
C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 510.147.686,93	€ 592.380.137,35
D) RATEI E RISCONTI	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	€ 2.895.565.217,21	€ 3.016.189.679,38

A) PATRIMONIO NETTO	€ 2.579.856.079,97	€ 2.673.026.714,91
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 24.080.801,84	€ 25.033.906,98
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI	€ 238.188.329,91	€ 252.654.200,02
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 53.440.005,49	€ 65.474.857,47
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 2.895.565.217,21	€ 3.016.189.679,38
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 253.628.132,18	€ 330.907.774,68

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti. In particolare, il fondo svalutazione crediti pari a € 236.498.246,82 è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è maggiore a quello accantonato nel risultato di amministrazione.

L'organo di revisione ha verificato la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti dello stato patrimoniale, come da tabella riepilogativa sottostante:

+	Crediti dello stato patrimoniale	€ 152.429.758,28
+	Fondo svalutazione crediti	€ 236.498.246,82
+	Depositi postali	€ 0,00
+	Depositi bancari	€ 13.809.649,07
-	Saldo IVA a credito da dichiarazione	€ 0,00
-	Crediti stralciati	€ 75.004.355,65
-	Accertamenti pluriennali titolo IV	€ 3.290.360,00
+	Altri residui non connessi a crediti	€ 0,00
=	RESIDUI ATTIVI	€ 324.442.938,52

All'interno del questionario relativo al rendiconto 2020, l'ente ha dichiarato di aver provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale, attuando politiche di valorizzazione del patrimonio mediante completamento dell'istruttoria avviata nel 2019 per l'alienazione di alcuni cespiti, previa valorizzazione di questi ultimi effettuando le varianti urbanistiche tese ad eliminarne i vincoli. L'ente ha dichiarato di aver aggiornato gli inventari per

determinare l'effettiva consistenza del patrimonio, e che l'ultimo aggiornamento risale al 2020.

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia, delle scritture di assestamento e rettifica. Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36., del principio contabile applicato n. 4/3.

Le risultanze del conto economico al 31 dicembre 2020 e le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono così riassumibili:

SINTESI CONTO ECONOMICO	2019	2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	€ 615.684.929,23	€ 620.507.949,19
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	€ 563.800.565,39	€ 577.668.509,77
SALDO GESTIONE ORDINARIA (A-B)	€ 51.884.363,84	€ 42.839.439,42
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 15.954.994,59	€ 12.904.560,41
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ -8.559,18
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 26.161.346,36	€ 30.931.377,17
IMPOSTE	€ 7.078.025,73	€ 7.179.285,93
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 86.922.679,06	€ 79.487.531,89

In merito al risultato economico conseguito, nel 2020 si rileva un utile di € 79.487.531,89, mentre il risultato 2019 era pari ad € 86.922.679,06. Anche il saldo della gestione ordinaria (€ 42.839.439,42) risulta positivo, anche se, come ha riportato l'organo di revisione, è stato fortemente influenzato dalla emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel secondo semestre dall'assorbimento delle attività e dei servizi delle istituzioni Educazione e Scuola e Inclusione sociale, risultando inferiore di oltre 9 milioni di euro rispetto al 2019.

5. Dalla documentazione in atti, per l'esercizio 2020 risulta inoltre, in particolare, quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità; risulta che l'ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare *project financing* e contratto di disponibilità;
 - il rendiconto è stato approvato il 19 aprile 2021, nei termini di legge;
 - la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini (12 aprile 2021), e precisamente prima della seduta di Consiglio comunale di approvazione del rendiconto. I controlli BDAP hanno evidenziato errori formali di validazione, non bloccanti, per l'allegato a2 (elenco risorse vincolate);
 - c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2019 e 2020; il FPV risulta imputato su più esercizi;
 - l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, e l'incidenza percentuale degli interessi passivi sul totale dei primi tre titoli delle entrate risultanti dal rendiconto 2018 si attesta allo 0,27%;
 - risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
 - dai documenti di rendiconto non risultano passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
 - durante l'esercizio 2020 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per complessivi € 656.598,04, di cui € 414.461,70 per sentenze esecutive, finanziati con avanzo d'amministrazione (prelevandole dal fondo rischi contenzioso per € 399.880,00) e con disponibilità del bilancio di parte corrente (€ 14.581,70), ed € 242.136,34 per acquisto di beni e servizi (lavori urgenti eseguiti da Hera in via Castiglione 44-46 e lavori di somma urgenza al ponte sul fiume Reno di Viale Pertini), finanziati con disponibilità del bilancio di parte investimenti (€ 43.299,28), e mediante alienazione di beni (€ 198.837,06). Al termine dell'esercizio non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
 - l'ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità;
 - l'organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
 - nel corso dell'esercizio 2020 l'ente ha modificato la programmazione del personale dopo il 20 aprile 2020, alla luce dell'art. 33, co. 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e del successivo D.P.C.M. del 17 marzo 2020 e non è stato previsto un aumento di spesa, nel limite del valore soglia di riferimento;
 - la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile.

5.1. In riferimento ai rapporti con gli organismi partecipati, nel questionario l'organo di revisione afferma che il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate, permettendo anche la scomposizione dei flussi finanziari, economici e patrimoniali.

Sempre dall'analisi del questionario, si rileva che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardato la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento, dirette, indirette o di controllo, e che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo; tuttavia l'organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2020, ha evidenziato che non tutti gli enti e le società controllate e partecipate hanno presentato l'asseverazione dei propri dati, ed ha invitato l'ente a pretenderla.

Nel questionario, l'organo di revisione ha affermato che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, e nella relazione al rendiconto 2020 dell'organo di revisione ha sollecitato la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nei casi in cui risultano differenze e non risulta pervenuta l'asseverazione dell'organo di controllo degli organismi partecipati (Fondazione Emilia-Romagna Teatro, Fondazione Teatro Comunale, Hera S.p.A., Lepida S.p.A., Tper S.p.A.).

5.2. In merito agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle osservazioni conclusive contenute all'interno della relazione dell'organo di revisione viene evidenziato che l'ente sarà sicuramente soggetto alla prevedibile diminuzione delle entrate correnti, dovuta sia alla difficoltà di molti soggetti nel pagamento delle tariffe dei servizi e dei tributi sia al calo delle entrate derivanti dalla chiusura dei servizi e dal minor afflusso turistico che tutto il paese sta registrando, con ricadute sull'imposta di soggiorno, sui proventi dei parcheggi, e su altre voci di entrata. L'organo di revisione ha richiamato la necessità, disponendo l'ente di un notevole avanzo libero, di conservare queste risorse per gli equilibri di bilancio e le esigenze legate alle situazioni sopra segnalate, oltre che per effettuare accantonamenti per le eventuali perdite delle società partecipate.

6. In merito al bilancio di previsione per il triennio 2021-23, dalla documentazione emerge il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162

del TUEL, nonché il rispetto del saldo di competenza d'esercizio, non negativo, ai sensi art. 1, comma 821, legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1° agosto 2019.

6.1. Nella relazione dell'organo di revisione, prodotta ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., sulla proposta di bilancio di previsione 2021-23, viene evidenziato, in particolare, che per affrontare in modo efficace la situazione emergenziale occorre rinnovare il sistema dei controlli interni, le cui componenti non possono essere affidate esclusivamente ai principi e alle prassi seguite prima della pandemia. Le strutture devono invece dotarsi di adeguati strumenti (organizzativi, informatici e metodologici) per rispondere alle sfide dell'emergenza, modificando la programmazione, le procedure di lavoro, le aree e le metodologie di controllo; a tale scopo, l'organo di revisione ha invitato l'ente a tenere in considerazione la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 18 del 2020, dedicata alle linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19, e ad adeguarsi ai principi in essa affermati. Inoltre, l'organo di revisione ha suggerito un attento e scrupoloso monitoraggio delle poste di entrata, al fine di permettere un eventuale tempestivo intervento di variazione a tutela degli equilibri nel caso si rilevassero insufficienti ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario complessivo, invitando l'ente (nel caso di emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione) ad attivarsi per l'adozione dei necessari provvedimenti a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

7. Nel periodo dal 10 settembre al 12 ottobre 2018, il Comune di Bologna è stato destinatario di una verifica amministrativo contabile da parte dei Servizi ispettivi del Mef, disposta con nota prot. n. 184423 del 25 luglio 2018, ai sensi dell'art. 14, comma 1 – lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e degli artt. 23 e 24 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la cui relazione e l'elenco delle irregolarità (punti da 1 a 17), trasmessa al Comune di Bologna dal Ministero Economia e Finanza con prot. 118733 del 17 maggio 2019 è pervenuta a questa Sezione in data 21 maggio 2019.

I rilievi sono così riassumibili:

1. inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione nell'Albo Pretorio delle determinazioni dirigenziali, soprattutto dell'Avvocatura Comunale (art. 32, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Consiglio di Stato, sentenza n. 515/2015);

2. illegittima applicazione al personale docente delle scuole comunali del CCNL del comparto Scuola anziché del CCNL Regioni e Autonomie locali (art. 45, c. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 30 e segg. CCNL 14 settembre 2000; art. 6 e 7 CCNL 5 ottobre 2011; orientamenti applicativi ARAN (RAL n. 1035/2012; n. 1363/2012);

3. erronea determinazione del risparmio di spesa del personale, per l'inserimento nello stesso di componenti di costo (RIA e PEO), che, a seguito delle cessazioni dal servizio, rientrano invece nella disponibilità del fondo per il trattamento accessorio (Dipartimento della funzione pubblica, circolare n. 46078/2010);

4. mancata attivazione delle procedure di mobilità (art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

5. irregolarità varie nell'affidamento di incarichi di responsabili degli uffici di staff e di responsabili delle attività di informazione e comunicazione istituzionale (art. 9, c. 2, legge 7 giugno 2000, n. 150; art. 90, c. 3 e 3 bis, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 7, c. 2, legge 7 giugno 2000, n. 150);

6. irregolarità varie nell'attribuzione dell'incarico di Direttore generale dell'Ente (artt. 90 e 108 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 47, c. 3, Statuto dell'Ente);

7. irregolarità varie nel conferimento di alcuni incarichi esterni di studio, consulenza, collaborazione (art. 7, c. 6 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 1 c. 11 e 42 l. 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 173, l. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 105, c. 2 lett. b) Regolamento comunale di organizzazione degli uffici);

8. irregolarità varie nell'affidamento di incarichi legali di patrocinio in giudizio (art. 7, c. 6 e 6 bis d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; artt. 4 e 17 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all. n. 4/1; art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

9. illegittimità dell'autorizzazione concessa ad alcuni dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni (art. 53 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

10. errore nella base di calcolo su cui operare le riduzioni del fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto (art. 9, c. 2 bis, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, comma 456, della l. 27 dicembre 2013, n. 147; art. 1, comma 236, l. 28 dicembre 2015, n. 208; art. 23, c. 2, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75);

11. illegittimo inserimento nel fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto dell'anno 2017 di economie relative al lavoro straordinario del periodo 2011-2013 (art. 15, c. 5, CCNL 1° aprile 1999; orientamenti

applicativi ARAN RAL 060 e RAL 1462);

12. cumulo delle indennità di rischio e disagio corrisposte al personale turnista della Polizia Municipale in assenza dei presupposti legittimanti (art. 22, comma 5, CCNL 14 settembre 2000; parere Ministero interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 17/12/2013; parere ARAN Ral 1304);

13. liquidazione degli incentivi tecnici per attività di progettazione esecutiva interna, per il periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016, in assenza di apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale (art. 93, commi 7 bis e 7 ter, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; Corte dei conti – Sezione autonomie – delibera n. 10 del 18 marzo 2016);

14. irregolarità varie nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e nel contratto decentrato integrativo (art. 26, c. 3, 5, 6, art. 27, c. 9, e art. 28, c. 2, CCNL del 23.12.1999; art. 71, c. 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112; circolari RGS 19 luglio 2012, n. 25 e 26 aprile 2013, n. 21);

15. illegittimità varie nei compensi corrisposti alla civica Avvocatura (art. 23-ter d.l. 6 dicembre 2011, n. 201; art. 1, c. 471, l. 27/12/2013, n. 147; art. 9, c. 1 e 2 bis, d.l. 31 maggio 2010, n. 78; art. 9, c. 6, 7 e 8, d.l. 24 giugno 2014, n. 90; all. 4/2 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118);

16. mantenimento di partecipazioni societarie, dirette e indirette, in assenza dei presupposti di legge (artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. DT n. 57282 del 12 luglio 2018; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 65 del 13 marzo 2018);

17. mancato rispetto dell'obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip o di altre centrali di committenza per l'acquisto di fornitura di energia elettrica (art. 1, c. 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135; art. 1, c. 494, legge 28 dicembre 2015, n. 208).

A tale proposito, l'ente ha fornito nota di riscontro il 20 settembre 2019, trasmettendo dettagliate controdeduzioni ai 17 rilievi con i relativi allegati.

8. In ordine agli elementi di potenziale criticità, il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota del 12 aprile 2022, di fornire chiarimenti in merito all'elevato ammontare di residui attivi e alla bassa riscossione in conto residui, al recupero dell'evasione tributaria, all'IMU, al nuovo indebitamento, ai rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati, alle operazioni di partenariato pubblico-privato, al saldo della gestione ordinaria del conto economico, alle valutazioni dell'organo di revisione sulla conservazione

dell'avanzo libero, nonché aggiornamenti sugli esiti della verifica ispettiva di cui al punto 6 e dettagli sul fondo funzioni fondamentali e sugli altri fondi emergenziali utilizzati per la realizzazione di azioni, piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale in seguito all'emergenza epidemiologica.

Con la medesima nota istruttoria sono stati altresì chiesti chiarimenti in relazione a:

- verifiche sul funzionamento dei controlli interni previsti dall'art.148 del Tuel, in particolare in merito ai protocolli emergenziali e alla rendicontazione del lavoro agile;
- realizzazione di interventi previsti dal PNRR;
- stato di avanzamento dei progetti scolastici finanziati con decreti intervenuti antecedentemente al PNRR, e dettagli sui bandi PNRR inerenti all'edilizia scolastica.

9. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune ha fornito i seguenti chiarimenti.

9.1. In relazione all'elevato ammontare di residui attivi e alla bassa riscossione in conto residui, ha descritto in dettaglio una serie di linee di azione per migliorare la capacità di riscossione.

9.2. In merito alla riscossione relativa al recupero dell'evasione tributaria, ha comunicato che nel 2019 era stata riscossa un'entrata straordinaria da recupero evasione COSAP, che ha influenzato il riscosso totale. Al netto di questa partita straordinaria, infatti, la percentuale di riscossione dell'evasione tributaria complessiva nel 2020 (riferita a ICI/IMU, tassa rifiuti, COSAP e altri tributi) ha registrato un aumento rispetto a quella del 2019 (53,09% rispetto a 46,27%).

9.3. In merito ai chiarimenti sui valori del recupero dell'evasione tributaria indicati a pag. 31 del questionario sul rendiconto 2020, ha comunicato di aver erroneamente riportato il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità accertato in conto competenza durante l'esercizio precedente, allegando la tabella compilata correttamente.

9.4. In merito alla prassi seguita per l'IMU, ha dettagliatamente descritto l'insieme coordinato di attività finalizzate all'accertamento, riscossione e

versamento di tale imposta, partendo dalla banca dati di ACSOR (Anagrafe certificata soggetti, oggetti, relazioni), per la ricerca dell'evasione, sistema che fornisce una visione unica della realtà territoriale, alimentata da vari flussi di input (i principali: SIPO, SIT, Agenzia delle Entrate, Ade-Territorio, Infocamere), tramite la quale è possibile effettuare verifiche dei versamenti tramite controllo tra dovuto e versato, riscontri con gli archivi catastali e verifiche di categorie catastali particolari, a altre specifiche attività. Il Comune ha dettagliatamente descritto anche le attività con cui si procede a fronte dell'individuazione di anomalie di diverso tipo nelle posizioni contributive e nei versamenti.

9.5. In relazione alla contrazione di nuovo indebitamento per € 8.870.268,57 nell'esercizio 2020, ha allegato la determinazione dirigenziale di assunzione del mutuo di € 8.870.268,57 con la Banca europea per gli investimenti, per la realizzazione di opere pubbliche nell'ambito del progetto "Bologna *Resilience Urban FL*", nella quale sono riportati gli otto progetti esecutivi relativi agli investimenti da realizzare.

9.6. Per quanto concerne i rapporti con gli organismi partecipati, ha comunicato che tutte le asseverazioni mancanti sono pervenute nel 2021, e che le discordanze sono state in gran parte allineate nel corso del 2021, anche se ha dichiarato che la molteplicità e la complessità dei rapporti esistenti tra l'ente e alcune società controllate rendono la conciliazione particolarmente complessa.

9.7. Riguardo le operazioni di partenariato pubblico-provato in essere, ha trasmesso le note dei settori competenti.

9.8. In merito all'assorbimento dell'attività delle istituzioni "Inclusione sociale" ed "Educazione e scuola", che hanno influenzato il saldo della gestione ordinaria del conto economico, ha specificato che il subentro del Comune di Bologna nelle attività gestite dalle due Istituzioni è stato acquisto con una variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 all'esercizio 2020 per consentire di accogliere le risorse necessarie per la prosecuzione dei progetti e per la gestione dei servizi reinternalizzati, il cui impatto sul bilancio del Comune è stato nell'ordine dei 4,6 milioni (4,1 per l'Istituzione "Educazione e Scuola" e 0,5 per l'Istituzione "Inclusione sociale").

9.9. In merito alle valutazioni dell'organo di revisione sulla conservazione

dell'avanzo libero per gli equilibri di bilancio e le situazioni che si sarebbero potute rappresentare in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, ha trasmesso una tabella che mostra gli utilizzi dell'avanzo libero nel corso dell'esercizio 2021, da cui si evince che nel corso del 2021 è stata utilizzata parte dell'avanzo disponibile 2020 (per € 22.027.881,85) a salvaguardia degli equilibri di bilancio, e che a fine esercizio è rimasta una quota dell'avanzo disponibile del 2020 di € 3.380.002,00 non utilizzata, che pertanto è riconfluita nell'avanzo "libero".

9.10. In relazione alla verifica ispettiva, il Comune ha preliminarmente rappresentato che, in esito alle controdeduzioni che il Comune ha formulato con propria nota del 20 settembre 2019, il Mef – RGS, con lettera del 30 marzo 2020, ha comunicato che numerose questioni emerse nel corso dell'attività ispettiva potevano ritenersi superate, rimanendo tuttavia confermati i rilievi di cui ai nn. 5, 6, 7, 9, 11, 14 e 16, per i quali era rimessa all'autonoma iniziativa dell'ente l'adozione delle misure atte a definire le questioni ancora sospese.

Sulla scorta degli esiti dell'attività ispettiva, il Comune riferisce di aver avviato una ulteriore approfondita valutazione delle azioni da intraprendere.

In merito ai rilievi di cui ai punti 5 e 6, che riguardano presunte irregolarità nell'affidamento di diversi incarichi (responsabili degli uffici di staff, responsabili delle attività di informazione e comunicazione, di Capo ufficio stampa, di addetti stampa, nonché del Direttore Generale), il Comune ha preso atto ma ha ribadito le dettagliate considerazioni, allegandole in copia, inviate al Mef-RGS, che a parere dell'ente confermerebbero la legittimità delle procedure seguite sia pure con l'impegno, per quanto riguarda la nomina del DG, ad adeguare lo Statuto al Tuel.

Per quanto concerne il rilievo n. 7, con deliberazione consiliare n. 94 del 2019 il Comune ha provveduto a superare la classificazione definitiva in uso, con riconduzione della generalità degli incarichi professionali di importo superiore ai 5.000 euro alla disciplina della trasmissione preventiva dell'atto di spesa al collegio dei revisori ed a quella successiva alla Corte dei conti.

Per il rilievo n. 9, l'amministrazione ha ribadito di aver attivato tutte le procedure previste dalla norma, dando atto che l'intempestività nel rilascio delle autorizzazioni (ritardo a parere dell'ente non significativo) trova giustificazione in disguidi di carattere organizzativo.

In merito al rilievo n. 11, il Comune ha proceduto al recupero nel fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2020, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, delle somme derivanti da economie di lavoro

straordinario relativo al periodo 2011-2013 con deliberazione di Giunta esecutiva dal 7 luglio 2020, con cui sono state approvate le annualità 2020 dei piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e dei progetti obiettivo ex art. 67 comma 5 lettera B del CCNL 21 maggio 2018 (per la quale il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole, nr. 95/2020). Conseguentemente, l'ente ha proceduto alla costituzione del fondo risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2020, con determinazione dirigenziale esecutiva dal 14 luglio 2020 (anche per essa, il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole, n. 112/2020).

In merito al rilievo n. 14, l'ente ha proceduto alla rideterminazione e riduzione delle economie dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente per gli anni 2013-2018, con determinazione dirigenziale esecutiva dal 13 luglio 2020 (per la quale il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole n. 111/2020). Conseguentemente si è proceduto alla determinazione del valore definitivo del fondo relativo all'anno 2018 per il personale dirigente con determinazione dirigenziale esecutiva dal 4 settembre 2020 (per la quale il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole n. 123/2020).

In merito al rilievo n. 16, che concerne la questione della società Fiere internazionali di Bologna, l'amministrazione ha sostenuto, che non essendo la società controllata singolarmente da alcuno dei soci e non sussistendo patti parasociali per le decisioni strategiche, non siano applicabili molte delle norme del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP). A tale proposito, l'ente ha richiamato in particolare la recentissima pronuncia del Tar Emilia-Romagna, sez. Bologna, sez. I, che, con la sentenza n. 252 del 9 marzo 2022

Per quanto riguarda i rilievi della verifica ispettiva RGS relativi alle società estere detenute indirettamente dalla Fondazione cineteca, il Comune ha precisato che la situazione al 31 dicembre 2020, rilevata nell'ultima ricognizione ordinaria e attualmente in corso di rilevazione sull'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, è la seguente: L'Image retrouvée - 7 dipendenti - 1 amministratore; L'Immagine ritrovata Asia - 4 dipendenti - 2 amministratori. Il rapporto amministratori/ dipendenti risulterebbe, pertanto, sanato, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del TUSP. Nel frattempo, però, è stata rilevata una delle altre condizioni ostative al mantenimento della partecipazione, contemplate nel medesimo articolo, in capo alla società asiatica, che ha un fatturato inferiore al milione di euro. La circostanza è stata formalmente contestata alla Fondazione cineteca di Bologna, che ha riferito al Comune di aver approvato un piano di riassetto delle partecipazioni detenute, in base al quale la società L'Immagine

ritrovata incorporerà la sua controllata asiatica; al momento della risposta alla nota istruttoria, il progetto era in corso di attuazione.

9.11. In relazione alla determinazione e utilizzo delle risorse a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, e a quelle assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Comune ha:

a) comunicato l'ammontare delle risorse ricevute a valere sul Fondo di cui all'art. 106 del d.l. n. 34/2020 e successive integrazioni, ovvero assegnate a vario titolo a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nelle annualità 2020 e 2021. L'ammontare dei trasferimenti messi a disposizione dallo Stato a titolo di esercizio delle funzioni fondamentali comunicato dall'ente risulta essere di € 39.253.772,00 per il 2020; l'importo trova coincidenza con quanto indicato nell'allegato C del decreto 14 dicembre 2020 come quota spettante al Comune di Bologna;

b) trasmesso copia della certificazione relativa all'esercizio 2020 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

c) comunicato che la suddetta certificazione è stata inviata nei termini in data 13 maggio 2021;

d) confermato di non aver ricevuto segnalazioni e/o richieste di modifiche della certificazione covid per i fondi 2020 da parte della Ragioneria Generale dello Stato, e quindi non è stato necessario provvedere a rettifiche e variazioni;

e) comunicato che, nonostante l'ente abbia approvato il rendiconto in anticipo rispetto alla scadenza per l'invio della certificazione, non vi è stata necessità di modificare gli allegati al rendiconto concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato (a/2));

f) trasmesso un prospetto che illustra l'utilizzo delle risorse in argomento, negli anni 2020 e 2021: le parti dei ristori non utilizzate nell'esercizio 2020, e cioè il ristoro parziale per mancata riscossione dell'imposta di soggiorno per € 1.597.979,00 e il fondo di solidarietà alimentare per € 2.062.704,00, sono confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione 2020 (infatti, le risorse indicate all'interno del prospetto e della certificazione Covid trovano rappresentazione all'interno dell'elenco analitico dell'avanzo vincolato, allegato A2 al rendiconto). Il prospetto rappresenta anche se le quote eventualmente non utilizzate nel 2020, e confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione, sono state utilizzate nel corso del 2021 per le finalità connesse

all'emergenza epidemiologica Covid-19.

10. Il magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Bologna all'esame del collegio.

Considerato in

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

1.1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

1.2. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

1.2.1. Nell'attuale quadro legislativo, il riferimento al patto di stabilità deve intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio.

1.2.2. Ai sensi dell'articolo 148-*bis* in esame, inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire

la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

1.2.3. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

1.2.4. Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

1.3. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Sezione, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

2.1. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri, definendo i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 243/2021/INPR). Il Comune di Bologna è stato assoggettato al controllo in quanto capoluogo di provincia.

2.2. Questa Sezione regionale di controllo, inoltre, nella programmazione dell'attività di controllo per il 2022, ha stabilito, nei confronti dei capoluoghi di provincia, di procedere altresì alla verifica del funzionamento dei controlli interni

ai sensi dell'art. 148 del T.U.E.L.

2.2.1. Va a tale proposito rammentato che il comma 1 dell'articolo citato, come modificato dal d.l. 174/2012, prevede che «le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale». Dal tenore letterale della norma si evince che la verifica del funzionamento dei controlli interni è strumentale alla verifica del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio. Tale forma di controllo assume pertanto particolare rilievo in relazione a quegli enti che gestiscano maggiori risorse e complessità organizzative. L'esigenza di verifica del funzionamento dei controlli interni assume altresì ancora maggiore importanza nella contingenza attuale dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia in seguito alla crisi pandemica (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 18/2020/INPR).

3. Nell'anno 2020, numerosi provvedimenti hanno destinato risorse agli enti locali al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica. Tra i primi in tal senso si rammentano: gli artt. 114 e 115 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. «cura Italia», istitutivi del fondo per la sanificazione degli ambienti e fondo per lo straordinario della polizia locale, l'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, relativo al fondo di solidarietà alimentare, gli artt. 112-bis e 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rispettivamente dedicati ai fondi comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza sanitaria ed ai ristori a fronte delle minori entrate da IMU. L'iniziale logica d'intervento settoriale è stata quindi superata, dal punto di vista della provvista di risorse finanziarie a favore degli enti locali, dall'art. 106 del d.l. 34/2020 citato, il quale ha istituito un fondo finalizzato a garantire l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza (il cd. "fondone"). Successivamente, l'art. 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha incrementato il fondo in esame, finalizzato a ristorare la perdita di gettito, da considerare al netto delle minori spese e delle risorse già assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese. Ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli enti locali beneficiari delle risorse in esame sono stati chiamati a trasmettere, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, utilizzando

l'apposito applicativo sul portale del Ministero dell'economia e finanze, una certificazione volta a documentare la suddetta «perdita di gettito». La legge in esame (nel disporre un ulteriore incremento, per l'anno 2021, del fondo funzioni fondamentali: art. 1 co. 822) ha disposto, al comma 823, che «le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Successivamente, l'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. «sostegni-ter») ha stabilito che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 178/2020 sono utilizzabili anche nel 2022 per le medesime finalità. Di conseguenza, è stato differito al 31 ottobre 2023 il termine entro cui il Ministero provvederà alla definitiva verifica della perdita di gettito degli enti e sarà quindi effettuato il conguaglio finale, considerando le risorse del fondo funzioni fondamentali 2020 e 2021 non utilizzate alla data del 31 dicembre 2022, unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022.

3.1. Nella prospettiva necessariamente dinamica che informa il controllo della Corte dei conti, l'istruttoria svolta dalla della Sezione ha pertanto preso in esame le certificazioni trasmesse dall'ente, a fini di verifica della corretta appostazione contabile delle risorse assegnate al Comune e non ancora spese al termine dell'esercizio finanziario per il 2021.

4. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Bologna emerge un quadro caratterizzato dal sostanzialmente mantenimento dei più rilevanti equilibri di bilancio. La parte libera del risultato di amministrazione è consistente, al pari degli accantonamenti. Non risultano tensioni di cassa ed al termine dell'esercizio 2020 risulta ampiamente positivo l'equilibrio di parte corrente.

Sono presenti, tuttavia, i seguenti profili di criticità.

4.1. Criticità emerse in esito alla verifica effettuata dai servizi ispettivi del Ministero dell'economia e finanze – Ragioneria generale dello Stato.

Nel periodo dal 10 settembre al 12 ottobre 2018, il Comune di Bologna è stato destinatario di una verifica amministrativo contabile da parte dei Servizi ispettivi del Ministero dell'economia e finanze, conclusasi con una serie di rilievi. Il Comune ha fornito nota di riscontro il 20 settembre 2019, trasmettendo dettagliate controdeduzioni ai 17 rilievi con i relativi allegati. In esito a tali

controdeduzioni, il Mef – RGS, con lettera del 30 marzo 2020, ha comunicato che numerose questioni emerse nel corso dell'attività ispettiva potevano ritenersi superate, rimanendo tuttavia confermati i seguenti rilievi, per i quali è stata rimessa all'autonoma iniziativa dell'ente l'adozione delle misure atte a definire le questioni ancora sospese:

- i. irregolarità nell'affidamento di incarichi di responsabili degli uffici di staff e di responsabili delle attività di informazione e comunicazione istituzionale;
- ii. irregolarità nell'attribuzione dell'incarico di direttore generale dell'ente;
- iii. irregolarità nel conferimento di alcuni incarichi esterni di studio, consulenza, collaborazione;
- iv. illegittimità dell'autorizzazione concessa ad alcuni dipendenti per lo svolgimento di incarichi esterni;
- v. illegittimo inserimento nel fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto dell'anno 2017 di economie relative al lavoro straordinario del periodo 2011-2013;
- vi. irregolarità nella costituzione dei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente e nel contratto decentrato integrativo;
- vii. mantenimento di partecipazioni societarie, dirette e indirette, in assenza dei presupposti di legge.

4.1.1. La Sezione, preliminarmente, prende atto dell'avvenuta trasmissione degli esiti della verifica ispettiva alla Procura regionale.

Per quanto in questa sede rileva, s'intende evidenziare, in particolare, quanto segue.

4.1.1.1. In merito alla irregolarità rilevate in relazioni all'affidamento di incarichi di responsabili degli uffici di *staff* e di responsabili delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, la Sezione ritiene che il rilievo mosso dai servizi ispettivi evidenzia correttamente una possibile criticità. I servizi ispettivi hanno contestato che il trattamento economico riservato al personale preposto all'ufficio stampa risulterebbe sproporzionato rispetto a quello di altri dipendenti comunali appartenenti alla medesima categoria. L'amministrazione ritiene, invece, che la commisurazione del trattamento economico accessorio rientri nella discrezionalità dell'organo che attribuisce l'incarico, ai sensi dell'art. 90 del T.U.E.L. e del resto - sostiene sempre l'amministrazione - il comma 3-*bis* dell'art. 90 del T.U.E.L. consente che il trattamento economico relativo agli incarichi in questione possa essere addirittura parametrato a quello degli incarichi dirigenziali. A tale proposito, va preliminarmente richiamata la disposizione invocata dall'amministrazione, la quale così recita: «resta fermo il divieto di

effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale». Come è dato agevolmente osservare e per quanto qui rileva, la norma si preoccupa di chiarire che, in applicazione del generale principio di distinzione tra funzioni politiche e gestionali, queste ultime non potranno essere affidate al personale assunto, con meccanismo fiduciario, per attività di supporto agli organi di direzione politica. Il che ovviamente non equivale a considerare totalmente libera la determinazione della retribuzione da riconoscere all'incaricato, per quanto la norma, come si è visto, implicitamente confermi la possibilità che questo sia equiparato a quello dei dirigenti (ovviamente, in tal caso, il relativo contratto applicato dovrà essere quello dirigenziale). In ogni modo, e ferma la discrezionalità che sul punto vi è in capo all'organo che decide di avvalersi di tale forma di supporto professionale, deve sempre essere rispettato (oltre, ovviamente, ai limiti generali di spesa di personale ed al tetto relativo al trattamento economico complessivo del singolo dipendente) il principio di proporzionalità tra la prestazione resa, sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo, e la retribuzione riconosciuta. In proposito, la Sezione ritiene che un utile parametro di riferimento sia rappresentato dal recente accordo, raggiunto tra l'Aran, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI, per la regolazione di raccordo del personale profilo informazione, che è oggetto dello specifico rilievo in esame da parte dei servizi ispettivi. Tale accordo, infatti, definisce gli inquadramenti delle figure professionali in esame nei CCNL dei comparti pubblici e le voci retributive applicabili ed indica altresì la disciplina contrattuale di riferimento in relazione alla tipologia d'incarico.

4.1.1.2. La Sezione concorda con il rilievo dei servizi ispettivi riguardante il cumulo delle funzioni gestionali, connesse all'incarico di direttore generale, con le funzioni di supporto all'attività di indirizzo politico, in qualità di capo di gabinetto, ritenendo infatti che le due figure, pur in assenza di una specifica norma sull'incompatibilità, debbano rimanere distinte, in ossequio al già richiamato principio di separazione tra politica e dirigenza. Ne è conferma, del resto, il già sopra richiamato comma 3-*bis* dell'art. 90 del T.U.E.L.

4.1.2. Per quanto sopra, questa Sezione regionale di controllo:

a) si riserva ogni puntuale approfondimento in esito agli ulteriori specifici controlli ad essa intestati dalla legge, in particolare:

- controllo sui piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, co.3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.

175;

- controllo sugli atti di spesa relativi ad incarichi di consulenza, ai sensi dell'art. 1, co. 173, della legge 266/2005, in merito al quale si invita il Comune di Bologna ad attenersi a quanto indicato dalle linee guida di questa Sezione approvate con deliberazione n. 241/2021/INPR;

b) considera di dover invitare l'amministrazione a valutare l'adozione delle misure atte a garantire il rispetto dei richiamati principi di riferimento e l'organo di revisione ad un attento esame delle voci retributive, prodromico alla certificazione del fondo per il salario accessorio, al parere relativo all'accordo decentrato integrativo e ad ogni altra funzione ad esso intestata dalla legge, con particolare riferimento all'attività di vigilanza di cui all'art. 239, co. 1, lett. c, del T.U.E.L.

4.2. Scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie

(cfr. *ex multis*: Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 267/2021/PRSP, 258/2021/PRSP).

Nell'esercizio 2020, il Comune mostra una scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie, sia in conto competenza che in conto residui.

La Sezione, nel prendere atto di quanto sul punto rappresentato dal Comune in istruttoria, relativamente alla dichiarata implementazione di una serie di linee di azione per migliorare la capacità di riscossione, non può tuttavia esimersi dal rilevare che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerare gli equilibri finanziari qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

La Sezione ritiene inoltre necessario rammentare che la riscossione dei tributi, in particolare, è attività necessaria ed indispensabile per garantire risorse al Comune. Dal principio di indisponibilità dell'obbligazione tributaria si ricava l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del

recupero delle somme a tale titolo dovute e della necessità che l'azione del Comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario. Deve quindi essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta non solo a procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi ma, anche, la non solerte gestione della riscossione degli stessi.

Pertanto, si richiama l'attenzione del Comune ad assicurare l'efficienza dell'attività di riscossione delle entrate proprie; inoltre, la Sezione ritiene di dovere richiedere sin d'ora una relazione da parte dell'organo di revisione sull'andamento delle riscossioni durante l'esercizio 2021.

4.3. Tardato invio dei prospetti di verifica dei debiti e crediti reciproci entro la data di approvazione del rendiconto dell'ente

(cfr. *ex multis* Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 204/2021/PRSE, 142/2021/PRSE).

Nel questionario, l'organo di revisione ha affermato che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati, e nella relazione al rendiconto 2020 ha sollecitato la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, nei casi in cui risultano differenze e non risulta pervenuta l'asseverazione dell'organo di controllo degli organismi partecipati (Fondazione Emilia-Romagna Teatro, Fondazione Teatro Comunale, Hera S.p.A., Lepida S.p.A., Tper S.p.A.).

In istruttoria, l'ente ha comunicato che tutte le asseverazioni mancanti sono pervenute nel 2021, e che le discordanze sono state in gran parte allineate nel corso del 2021, anche se ha dichiarato che la molteplicità e la complessità dei rapporti esistenti tra l'ente e alcune società controllate rendono la conciliazione particolarmente complessa.

4.3.1. Deve pertanto preliminarmente rammentarsi che l'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell'ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: «la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie».

Tale disposizione va letta in relazione all'obbligo per gli enti locali di adottare comuni schemi di bilancio (finanziario ed economico e conto del patrimonio) e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi partecipati/controllati. L'adozione di comuni schemi di bilancio costituisce, infatti, momento essenziale del disegno di armonizzazione dei sistemi contabili, anche al fine di verificare l'effettiva ricaduta delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti proprietari (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR).

L'obbligo informativo, parte della relazione sulla gestione allegata al rendiconto, si innesta dunque nel complesso della normativa vigente, così come innovata dal d. l. n. 174/2012 e dal d.lgs. n. 118/2011, che prevede specifici obblighi di indirizzo, controllo e monitoraggio in capo agli enti territoriali. Gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente territoriale devono, infatti, necessariamente tener conto anche del sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate ovvero del cosiddetto "gruppo amministrazioni pubbliche", come chiarito dal punto 2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011).

4.3.2. La verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati risponde allora all'evidente esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti nell'ambito di una corretta attività di *corporate governance*, che postula una tendenziale simmetria delle reciproche poste creditorie e debitorie tra l'ente e le sue società partecipate. L'illustrazione in sede di rendiconto della gestione dell'ente territoriale degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti degli enti strumentali e delle società partecipate e controllate si iscrive nell'ambito delle operazioni di consolidamento, che costituisce aspetto rilevante e significativo della novella normativa introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, in quanto funzionale all'operazione di elisione dei rapporti infragruppo per la procedura che presuppone la certezza delle reciproche partite debitorie e creditorie, ed è pertanto momento non derogabile nell'ambito della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Va pertanto raccomandato al Comune di attuare ogni utile iniziativa volta a garantire che la doppia asseverazione sia resa disponibile tempestivamente nei successivi esercizi.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame

sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2020 ed al bilancio di previsione 2021/23 del Comune di Bologna:

- richiede all'organo di revisione di inviare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della presente deliberazione, una relazione sull'andamento delle riscossioni durante l'esercizio 2021;

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del T.U.E.L., di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Bologna.

Così deliberato nella camera di consiglio del 29 giugno 2022.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 5 luglio 2022

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)